7+ NYL no. 21

GIURISPRUDENZA ITALIANA

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, sentenza 20 febbraio 1975

Presidente, Cesaro - Consigliere Rel., Schiano di Colella P. M., Sbordone (concl. conf.)

Soc. Carters (Merchants) Limited (avv. Conte) contro Ferraro (avv. Pepe).

La convenzione di New York 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere deroga agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., poiché detta una norma (art. 2 n. 1) uniforme, valida per tutti gli Stati aderenti e che prevale sulle norme interne degli ordinamenti statali.

Gli articoli 4 e 5 della convenzione di New York 10 giugno 1958 regolano rispettivamente gli oneri a carico della parte che chiede il riconoscimento della sentenza arbitrale straniera e gli oneri a carico della parte che si oppone al riconoscimento della sentenza stessa.

Il carattere giurisdizionale del lodo arbitrale deve essere accertato non in relazione all'ordinamento giuridico dello Stato, nel quale viene richiesta la dichiarazione di efficacia, ma in base alle norme dello Stato nel quale esso è stato emesso.

Nello speciale regime convenzionale instaurato dal protocollo di Ginevra 24 settembre 1923 relativo alle clausole di arbitrato, dalla convenzione di Ginevra 26 settembre 1927 sull'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere nonché dalla convenzione di New York 10 giugno 1958, non si è voluto ammettere un riesame del merito della lite definita dall'arbitro estero, qualora sussistano tutte le condizioni previste dall'accordo internazionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato l'8 luglio 1972 la società inglese Carters (Merchants) Limited, con sede in Londra, esponeva di aver fornito a Francesco Ferraro un quantitativo di pelli grezze di pecora per un importo di svariate migliaia di lire sterline inglesi.

Poiché l'acquirente aveva pagato solo una parte del prezzo pattuito, rifiutando di versare la residua somma di lire sterline 1311,71, la società venditrice si era rivolta alla Associazione tra Agenti e Spedizionieri di Cuoi e Pellami di Londra (« The Hide and Skin Shippers and Agents Association ») affinché decidesse la controversia, emettendo il lodo arbitrale

previsto dall'art. 15 del contratto di compravendita. L'Associazione aveva emesso il lodo in data 24 settembre 1971, riconoscendo che il Ferraro era ancora debitore della somma di lire sterline 1311,71, oltre alle spese della pronuncia arbitrale ammontanti a lire sterline 20,50, alle quali andavano aggiunte altre lire sterline 24,55 per spese varie inerenti al procedimento di delibazione (procura notarile, copia autenticata del lodo, legalizzazioni consolari).

Tutto ciò premesso, la società Carters conveniva in giudizio davanti a questa Corte di Appello il predetto Francesco Ferraro per sentir dichiarare la efficacia in Italia del lodo inglese e condannare di conseguenza esso convenuto a pagare la complessiva somma di lire sterline inglesi 1356,76, oltre agli interessi dell'8 per cento dal giorno della decisione arbitrale limitatamente alla somma di lire sterline 1311,71.

Instauratosi il contraddittorio, il Ferraro resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto.

Precisate dai procuratori delle parti e dal Pubblico Ministero ritualmente intervenuto le conclusioni trascritte nella intestazione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Motivi della del lodo arbitrale emesso in Inghilterra nella controversia tra la società Carters (Merchants) Limited e il cittadino italiano Francesco Ferraro in data 24 settembre 1971 sono disciplinate dalla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere stipulata a New York il 10 giugno 1958 (non richiamata da nessuna delle parti in causa) alla quale la Repubblica italiana ha aderito con legge 19 gennaio 1968 n. 62. Tale convenzione internazionale, come è jus receptum, prevale, in quanto legge speciale, sulle norme – eventualmente contrastanti – dell'ordinamento giuridico statuale aventi caratteri di generalità (v. da ultimo, fra tante altre, Cass. 5 gennaio 1972 n. 16).

In particolare la convenzione di New York (che ha sostituito il Protocollo di Ginevra del 1923 e la precedente convenzione pure di Ginevra del 1927 sulla stessa materia) deroga alla giurisdizione italiana sancita in via generale dall'art. 2 cod. proc. civ. disponendo espressamente, negli artt. 1 e 3, che ciascuno degli Stati contraenti « riconoscerà l'autorità » e « accorderà l'esecuzione » nel proprio territorio delle sentenze arbitrali conseguenti a controversie tra persone fisiche o persone giuridiche pronunciate sul territorio di un altro Stato diverso da quello dove sono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione.

La convenzione internazionale deroga inoltre alla normativa degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. sulle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e sul contratto concluso mediante moduli o formulari, stabilendo con apposita disposizione i requisiti del compromesso e della clausola arbitrale. L'art. 2 n. 1 recita infatti testualmente:

Italy Page 2 of 10 « Ciascuno degli Stati contraenti riconosce l'accordo scritto mediante il quale le parti si obbligano a sottomettere ad arbitrato tutte le controversie o alcune delle controversie che siano sorte o che potrebbero sorgere tra di loro in relazione ad un rapporto giuridico determinato, contrattuale o non contrattuale; riguardante una questione suscettibile di essere regolata per mezzo di arbitrato ». Il comma successivo dello stesso articolo, al fine di evitare possibili disparità di interpretazione, precisa poi che per « accordo scritto » si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Da ciò si evince che l'obbligo di riconoscere efficacia alle clausole arbitrali è stabilito nei termini più ampi, tanto è vero che gli unici requisiti richiesti per la validità della clausola sono la forma scritta dell'accordo, stabilito direttamente con norma uniforme dalla convenzione, il riferimento dell'accordo stesso ad un rapporto determinato e l'arbitrabilità della controversia. Proprio al fine di evitare incertezze, che si tradurrebbero in evasioni alla convenzione internazionale, questa stabilisce il preciso concetto di « accordo scritto », dettando una norma uniforme, valida per tutti gli Stati aderenti e che prevale, derogandole, sulle norme interne degli ordinamenti statali. Invero l'esame dei requisiti del compromesso e della clausola compromissoria deve essere condotto esclusivamente in base alla suindicata norma della convenzione di New York e non in base alla legge del luogo in cui l'accordo arbitrale è stato stipulato.

Alla stregua della norma internazionale la clausola compromissoria in forza della quale la controversia insorta tra le parti è stata sottoposta all'arbitrato dell'Associazione tra Agenti e Spedizionieri di Cuoi e Pellami di Londra è certamente valida, in quanto forma oggetto dell'art. 15 dei due contratti di compravendita di pelli grezze di pecora stipulati per iscritto tra la società inglese Carters (Merchants) Limited e Francesco Ferraro rispettivamente in data 27 maggio e 17 giugno 1970. La clausola si riferisce inoltre esclusivamente al rapporto di compravendita concluso tra le parti con il contratto al quale accede e riguarda infine una materia che, per la sua natura commerciale, è senza dubbio suscertibile di essere regolata con arbitrato, a norma dell'art. 808 cod. proc. civ.

Né vale osservare, per contestare la validità del patto, che questo, contrariamente a quanto prescrive la menzionata convenzione di New York, non risulta da un « accordo scritto » in quanto il Ferraro appose la sua firma solo sulla prima parte del contratto, ma non sottoscrisse anche la seconda parte, contenente per l'appunto la clausola compromissoria.

L'obiezione non ha pregio. I due contratti intervenuti tra il Ferraro e la società Carters rispettivamente il 27 maggio e il 17 giugno 1970 sono stati conclusi mediante la sottoscrizione di altrettanti moduli a stam-

pa apprestati dal Consiglio Internazionale delle Associazioni di venditori di Cuoi e Pellami (International Council of Hide and Skin Sellers Associations).

L'art. I di detti contratti internazionali, compilato in parte a stampa e in parte stilato con scrittura sia a macchina che a mano apposta sugli appositi righi in bianco dell'articolo, contiene i comuni elementi della singola contrattazione (descrizione della merce venduta, prezzo, modalità di pagamento, luogo di destinazione, termine di consegna, luogo dell'arbitrato e dell'appello, ecc.) mentre i rimanenti articoli da 2 e 16, scritti interamente a stampa, contengono le condizioni generali di contratto predisposte in modo generale e uniforme dal venditore, tra le quali anche la clausola compromissoria, formante oggetto, come si è già detto, dell'art. 15.

Ora la firma del Ferraro risulta effettivamente apposta solo sulla prima facciata del modulo e precisamente in uno spazio in bianco esistente tra l'art. I e quelli successivi, ma è logico argomentare che la sottoscrizione, in mancanza di una precisazione contraria, si riferisce in realtà a tutte le condizioni contrattuali e in particolare anche a quella prevista dall'art. 15, sia perché non è pensabile che il Ferraro abbia voluto sottoscrivere solo l'art. 1, escludendo dalla contrattazione tutte indistintamente le altre pattuizioni contenute negli articoli successivi, che pure rivestono una importanza notevole rispetto al negozio specificamente concluso, sia perché all'art. 15 fa necessario riferimento, anche se in maniera implicita, l'art. 1 lettera j del contratto, allorché indica come « luogo dell'arbitrato » la città di Londra, sicché anche la clausola arbitrale racchiusa in detto art. 15 deve fitenersi stipulata per iscritto tra le parti (in particolare mediante adesione scritta del compratore al patto proposto dalla società venditrice) in conformità di quanto dispone la convenzione internazionale.

Né occorreva per la validità della clausola, contrariamente a quanto sostiene il convenuto, una specifica approvazione di essa per iscritto secondo il disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ, sia perché la convenzione internazionale, che prevale, come si è detto, sulla norma statuale, non prevede siffatta approvazione particolare sia perché in ogni caso la legge britannica (lex loci contractus), applicabile – a norma dell'art. 25 delle preleggi – al contratto de quo, che si è perfezionato in quello Stato, non richiede la formalità predetta, limitandosi a prescrivere per le clausole arbitrali l'accordo delle parti (art. 32 « Arbitration Act »).

Accertata la validità della clausola compromissoria in forza della quale è stato emesso il lodo arbitrale di cui si chiede la delibazione, occorre ora esaminare le norme della convenzione di New York che regolano specificamente il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere.

La prima di queste norme è contenuta nell'art. 4, che sancisce gli

oneri a carico della parte che chiede il riconoscimento, stabilendo che questa deve produrre l'originale o una copia conforme della decisione e l'originale o una copia conforme della clausola compromissoria o del compromesso, entrambe debitamente autenticate e tradotte.

Il successivo art. 5 della convenzione regola invece gli oneri a canico della parte che si oppone al riconoscimento della sentenza, disponendo testualmente nel primo comma: « Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno respinti su richiesta della parte contro la quale deve essere fatta valere, se questa parte fornisce, all'Autorità competente del paese ove sono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione, la prova: a) che le parti che hanno stipulato l'accordo indicato nell'art. 2 erano, per la loro legge, incapaci, o che il detto accordo non è valido secondo la legge alla quale si riferisce o, in mancanza di una indicazione in proposito, secondo la legge del paese ove è stata pronunciata la sentenza; b) che la parte contro cui si intende far valere la sentenza non è stata debitamente informata della nomina dell'arbitro o della procedura di arbitraggio o che le sia stato impossibile, per un altro motivo, far valere le sue ragioni; c) che la sentenza riguarda una controversia non indicata nel compromesso o che non rientra nei termini della clausola compromissoria o che alcuni punti superano i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; d) che la costituzione del Tribunale arbitrale o la procedura d'arbitrato non è stata conforme a quanto stabilito nell'accordo delle parti, o, in mancanza dell'accordo, che non è stata conforme alla legge del paese ove l'arbitrato è stato pronunciato; e) che la sentenza non è ancora passata in giudicato o è stata annullata o sospesa da una autorità competente del paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza è stata pronunciata ». Si tratta di cinque condizioni (incapacità delle parti; mancata conoscenza della designazione dell'arbitro e della procedura arbitrale; oggetto della sentenza estraneo alla clausola arbitrale o al compromesso; costituzione del collegio arbitrale non conforme al contratto o alla legge; non definitività o annullamento della sentenza arbitrale) nessuna delle quali ricorre nella fattispecie in esame, cosí come non ricorrono le altre condizioni indicate dal secondo comma dello stesso art. 5, il quale attribuisce al giudice della delibazione il potere di rifiutare, anche di ufficio il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale straniera quando la legge dello Stato richiesto non consente che la controversia possa essere decisa in sede arbitrale o quando l'esecuzione della sentenza sia contraria all'ordine pubblico di detto

Non interessano qui le condizioni sul non riconoscimento – che chiaramente non ricorrono, essendo indiscutibile l'arbitrabilità della controversia e la non contrarietà di essa (per quanto riguarda il decisum) all'ordine pubblico statuale – quanto invece il principio fissato dagli artt. 4 e 1 .. 1/

5 comma primo, che stabiliscono gli oneri probatori a carico di chi richiede il niconoscimento della sentenza arbitrale straniera.

Nella specie la società Carters ha puntualmente adempiuto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 4, producendo in giudizio l'originale dei contratti, debitamente tradotti, contenenti la clausola compromissoria e la copia autentica, anch'essa tradotta della sentenza arbitrale inglese. Nessun altro onere, oltre alla produzione di tali documenti, incombeva alla società istante.

Per quanto riguarda invece gli oneri posti a carico del convenuto che si oppone alla delibazione, è da rilevare che l'originalità del sistema della convenzione internazionale deriva dal fatto che la sola presentazione, da parte dell'attore, dei documenti indicati nell'art. 4 dà luogo ad una sorta di presunzione di riconoscibilità della sentenza, che può essere vinta soltanto se il convenuto fornisce la prova dell'esistenza di determinate circostanze impeditive e precisamente di quelle elencate nel primo comma dell'art. 5. È una vera presunzione iuris tantum, che investe l'onere probatorio, come risulta ancora più evidente dalla lettura del testo nella lingua originale francese che, adoperando la forma negativa, è assai più drastica: « la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront réfusées... que si cette partie fournit... la preuve ecc. »

Il Ferraro, pur senza riferirsi specificamente alla convenzione di New York del 1958 (sotto la cui disciplina ticade, come si è detto, il caso in esame) si oppone alla delibazione della sentenza arbitrale inglese, allegando tre circostanze impeditive riconducibili in sostanza, la prima alle ipotesi ostative previste dai paragrafi b) e d) e la seconda e la terza a quella prevista dal paragrafo e) del primo comma dell'art. 5 della predetta convenzione internazionale.

In primo luogo il Ferraro contesta la regolarità della procedura di arbitrato, ma l'assunto non merita considerazione, perché il procedimento svoltosi davanti agli arbitri inglesi si rivela viceversa del tutto conforme sul piano formale alla legge dello Stato in cui l'arbitrato è stato pronunciato (« Arbitration Act » del 1950) né comunque la procedura seguita ha compromesso il diritto di difesa di esso convenuto, garantito in via assoluta dal dettato costituzionale italiano.

Benvero, non essendo prevista dall'ordinamento britannico la convocazione davanti agli arbitri mediante atto di citazione, deve ritenersi rituale sia la comunicazione della decisione di volersi avvalere dell'arbitrato e il contestuale invito, rivolto dalla società Carters al Ferraro a mezzo di lettera raccomandata del 23 aprile 1971, a voler procedere entro un certo termine alla nomina del secondo arbitro da affiancare a quello nominato dalla società (del quale si comunicava il nominativo con la stessa lettera) sia l'invito rivolto successivamente, a distanza di circa un mese (18 maggio 1971) al medesimo acquirente perché facesse perve-

> Italy Page 6 of 10

nire la documentazione relativa alla insorta controversia all'arbitro designato nel frattempo per suo conto (in mancanza di una designazione diretta) dall'Associazione britannica tra Agenti e Spedizionieri di Cuoi e Pellami, del quale, con la missiva, veniva del pari comunicato il nominativo. I termini di 7 e di 14 giorni, assegnati rispettivamente per la nomina dell'arbitro e per la presentazione dei documenti vanno giudicati senz'altro congrui, trattandosi di procedura arbitrale, caratterizzata dalla massima semplicità e rapidità e tenuto conto dei mezzi di comunicazione dell'epoca attuale.

Considerato che fra il primo avviso e il secondo (fatto direttamente dalla predetta Associazione tra Agenti e Spedizionieri di Cuoi e Pellami) è trascorso circa un mese, con l'aggiunta dei 14 giorni assegnati per l'invio dei documenti, deve concludersi che vi è stato tutto il tempo sufficiente perché il Ferraro potesse preparare la propria difesa e sottoporla al vaglio degli arbitri. Egli invece si è completamente disinteressato della controversia e anche quando è stato informato (dal segretario della associazione britannica) del lodo pronunciato dagli arbitri ha creduto di non avvalersi della facoltà di proporre appello espressamente prevista dalla clausola compromissoria, lasciando così che il lodo divenisse definitivo e dimostrando con il suo comportamento negativo di non avere nulla da apporre all'avversa pretesa di pagamento.

In secondo luogo il convenuto sostiene che il lodo di cui si chiede la delibazione non può essere considerato sentenza, e quindi non può essere delibato, perché non è stato reso esecutivo dal giudice del paese dove è stato pronunciato.

Nemmeno questa tesi è fondata. Il carattere giurisdizionale del lodo arbitrale deve essere accertato non in relazione all'ordinamento giuridico dello Stato italiano, nel quale viene richiesta la dichiarazione di efficacia, ma in base alle norme dello Stato inglese nel quale esso è stato emesso.

Per la legge italiana il lodo acquista natura di atto giurisdizionale solo col decreto del pretore che, con un controllo a posteriori, lo rende esecutivo (art. 825, comma secondo cod. proc. civ.) e passa in giudicato solo se non è proposta impugnazione per nullità, il termine per la quale decorre non dalla pronuncia del lodo, ma dalla data del decreto pretorile. Invece per la legge britannica (citato « Arbitration Act » del 1950) la decisione arbitrale è considerata sentenza definitiva ed è idonea a passare in cosa giudicata senza bisogno di ulteriori provvedimenti di convalida o comunque esecutivi, come si evince chiaramente dall'art. 16 di detto « Arbitration Act », il quale dispone che la sentenza arbitrale, salvo diverso accordo delle parti (unless a contrary intention is expressed in the arbitration agreement) « sarà definitiva e vincolativa per le parti e per le persone aventi causa da esse » (shall be final and binding on the parties and the persons claining under them respectively). La decisione arbitrale

ha efficacia di sentenza perché durante il procedimento è prevista la possibilità di un intervento dell'Alta Corte, la quale può annullare qualsiasi nomina di un arbitro (artt. 7 e 8 dell'« Arbitration Act »); può ordinare in ogni momento che il terzo arbitro nominato dai due arbitri di parte assuma le funzioni di arbitro unico (art. 8), può disporre citazioni coattive di testimoni innanzi agli arbitri ed emettere ordinanze per misure cautelari (art. 12), può rimuovere dalla carica un arbitro (artt. 22 e 24) ecc.

Neppure si può convenire con l'ulteriore assunto del convenuto, secondo cui la pronuncia arbitrale inglese, non sarebbe suscettibile di delibazione perché manca la certificazione del suo passaggio in giudicato.

La convenzione di New York del 1958 pone, come si è già detto, a carico della parte che si oppone al riconoscimento della sentenza arbitrale straniera l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali circostanze impeditive, tra le quali è compreso anche il mancato passaggio in giudicato della sentenza stessa (art. 5, comma primo, paragrafo e), sicché non era la società Carters a dover fornire la prova del passaggio in cosa giudicata della sentenza, ma incombeva invece al Ferraro dimostrare che la pronuncia non era ancora divenuta definitiva. E poiché tale dimostrazione è mancata, non è possibile rifiutare l'esecuzione della sentenza in questione per il suo non comprovato passaggio in giudicato.

Con la comparsa conclusionale il convenuto oppone ancora che, difettando di motivazione, la pronuncia arbitrale inglese non può avere valore di sentenza e pertanto ne deve essere rifiutato l'exequatur in Italia.

Sul punto è sufficiente rilevare che in realtà la sentenza non è carente di motivazione, ma risulta invece sufficientemente motivata, sia pure in modo succinto, per quanto attiene alla esposizione delle ragioni della decisione, avendo gli arbitri posto a fondamento della condanna del Ferraro il mancato pagamento – da parte di costui – della differenza di prezzo dovuta per la merce fornitagli dalla società Carters.

È infine preclusa la domanda di riesame del merito proposta in questa sede dal Ferraro, rimasto contumace nel giudizio arbitrale svoltosi in Inghilterra.

Invero, alla stregua della legge generale (art. 800 cod. proc. civ.) il riesame del merito della causa, previsto dall'art. 798 cod. proc. civ. per il caso che la sentenza da delibare sia stata pronunciata in contumacia, è applicabile anche alle sentenze arbitrali straniere. A diversa conclusione si deve tuttavia pervenire se, invece che alla legge generale, si debba aver riguardo alla legge speciale inserita nell'ordinamento italiano in seguito al suo adeguamento alla convenzione di New York del 1958. Premesso, infatti, che le norme dell'ordinamento italiano cedono, per il loro carattere di generalità, di fronte alle difformi, specifiche convenzioni internazionali, è da rilevare che alla sentenza arbitrale inglese di cui si discute,

si potrebbe negare riconoscimento ed efficacia nel territorio dello Stato italiano solo nelle ipotesi previste dall'art. 5 comma primo e secondo, della suindicata convenzione, le quali, come si è visto in precedenza sono tutte estranee alla tematica di merito della causa.

Infatti l'ampiezza stessa della regolamentazione della materia, minutamente disciplinata in sede internazionale, induce a ritenere che gli Stati aderenti alla menzionata convenzione hanno assoggettato alle norme di essa, in modo completo ed esclusivo, i requisiti richiesti per il riconoscimento nei rispettivi ordinamenti dei lodi pronunciati all'estero. Tale rilievo si ricollega sotto un aspetto piú generale del problema in esame, ad un noto principio che presidia le convenzioni internazionali relative al processo civile, quello cioè di facilitare la riconoscibilità delle sentenze, ordinarie o arbitrali, nell'ambito territoriale degli Stati aderenti alle predette convenzioni ed è conforme alla giurisprudenza della Corte Suprema formatasi prima della entrata in vigore della convenzione di New York del 1958, allorché la materia era regolata dalla convenzione internazionale di Ginevra del 26 settembre 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con legge 28 luglio 1930 n. 1244 e dal protocollo relativo alle clausole di arbitrato in materia commerciale stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923, reso esecutivo in Italia con legge 8 maggio 1927 n. 783 (Cass. 30 aprile 1969 n. 1403; 9 maggio

Devesi pertanto concludere che, nello speciale regime convenzionale instaurato dalle convenzioni di Ginevra e dalla successiva convenzione di New York del 1958, non si sia voluto ammettere un riesame del merito della lite definita dall'arbitro estero, qualora sussistano tutte le condizioni previste dall'accordo internazionale, onde non è possibile in uno Stato come l'Italia, aderente alla citata convenzione di New York, procedere al riesame del merito della causa decisa dalla sentenza arbitrale di cui si discute.

Alla stregua delle considerazioni che precedono non sussistono quindi ragioni per negare riconoscimento in Italia alla sentenza arbitrale emessa in Inghilterra nei confronti di Francesco Ferraro in data 24 settembre 1971.

La domanda di delibazione di tale sentenza, propesta dalla società Carters (Merchants) Limited merita di essere conseguentemente accolta, mentre deve essere invece disattesa la ulteriore domanda di pagamento della somma di lire sterline 1356,76, avanzata dalla società nei confronti del Ferraro con lo stesso atto introduttivo del giudizio, in quanto il convenuto è già stato condannato a pagare una parte di detta somma con la decisione arbitrale (lire sterline 1332,21, di cui lire sterline 1311,71 per resto di prezzo e lire sterline 20,50 per spese della procedura arbitrale) e una nuova condanna, oltre a costituire un bis in idem, rappre-

The state of the s

senterebbe una violazione del principio secondo cui il giudice della delibazione non entra, né può entrare (salvo i casi eccezionali previsti dall'art. 798 cod. proc. civ.) nel merito della causa (come avverrebbe se emettesse una pronuncia di condanna) dovendo limitarsi a verificare, con un giudizio di legittimità, le condizioni estrinseche cui è subordinata la dichiarazione di efficacia della delibanda sentenza, mentre la rimanente somma di lire sterline 24,55 rappresenta l'equivalente delle spese sostenute in Inghilterra dalla società Carters per chiedere l'exequatur in Italia della decisione arbitrale, le quali spese vanno incluse tra quelle del presente giudizio di delibazione, da porre, per il principio della soccombenza, a carico della parte convenuta.

P. Q. M., la Corte accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dalla società anonima Carters (Merchants) Limited, con sede in Londra, in persona dei legali rappresentanti Eric Charles Sosnow e Leslie Edward Butcher, nei confronti di Francesco Ferraro con atto di citazione notificato l'8 luglio 1972 e per conseguenza dichiara la efficacia e la esecutività in Italia della sentenza arbitrale resa in Inghilterra il 24 settembre 1971 nella controversia tra essa società Carters e Francesco Ferraro, con la quale questo ultimo è stato condannato a pagare alla società inglese la somma di lire sterline 1311,71, oltre alle spese della procedura arbitrale ammontanti a lire sterline 20,50.

Condanna il predetto Francesco Ferraro a rimborsare alla società istante le spese del presente giudizio, che liquida in lire...

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 18 luglio 1975 n. 2845

Presidente, Caporaso - Consigliere Rel., Santosuosso P. M., Millotti (concl. conf.)

Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma contro Germano e Jungbauer.

Anche dopo la entrata in vigore della l. 1º dicembre 1970 n. 898, continua ad avere vigore il quarto comma dell'art. 72 cod. proc. civ., che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnazione contro le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali.

Nei giudizi matrimoniali fra italiani, l'accettazione della giurisdizione straniera da parte del convenuto italiano non costituisce criterio di collegamento valido a sottrarre la controversia al giudice italiano, implicando